

Sentenza: n. 164 del 29 maggio 2009

Materia: urbanistica e tutela del paesaggio

Limiti violati: articolo 2, primo comma, lettere g) e q) della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e articolo 9 della Costituzione

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale")

Esito: illegittimità costituzionale dell'articolo 3, commi 1, 2, 3, 5 e 7, della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale")

Estensore nota: Carla Paradiso

Il Presidente del Consiglio dei ministri ha impugnato l'articolo 3 della legge della Regione Valle d'Aosta 16 ottobre 2006, n. 22 (Ulteriori modificazioni alla legge regionale 6 aprile 1998 n. 11 "Normativa urbanistica e di pianificazione territoriale della Valle d'Aosta") perché la normativa censurata contrasterebbe con l'articolo 2, primo comma, lettere g) e q), della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) e con l'articolo 9 della Costituzione, in quanto sottrae i luoghi contermini ai laghi artificiali alla disciplina riservata ai laghi naturali dall'articolo 34 della precedente legge della Regione Valle d'Aosta n. 11 del 1998, per sottoporli, invece, "a tutela paesistica solo in via eventuale e solo entro gli ambiti spaziali espressamente perimetrati dagli strumenti di pianificazione comunale". In tal modo la resistente eccede la potestà legislativa primaria riconosciuta dallo statuto in materia di urbanistica e tutela del paesaggio, la quale deve pur sempre esercitarsi *"in armonia con la Costituzione e con i principi dell'ordinamento, nonché delle norme fondamentali e di riforma economico-sociale"*.

Il ricorrente cita il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), il quale «dà attuazione all'articolo 9 della Costituzione», il quale, all'articolo 142, prevede "che i territori contermini ai laghi, senza alcuna distinzione, abbiano valenza paesaggistica e necessitino di adeguata tutela" e ritiene che tale norma costituisca un *"limite alla potestà regionale in quanto norma fondamentale di riforma economico-sociale finalizzata a garantire standard uniformi di tutela su tutto il territorio nazionale"*.

La Corte costituzionale, in via preliminare, rileva che la Regione Valle d'Aosta con legge 24 dicembre 2007, n. 34 (Manutenzione del sistema normativo regionale. Modificazioni di leggi regionali e altre disposizioni) ha nuovamente modificato il citato articolo 34 della legge regionale 11/1998, tuttavia non ci sono elementi che fanno ritenere che la norma impugnata, rimasta in vigore per più di un anno, non abbia avuto attuazione in questo periodo di tempo ed è perciò da escludere che la materia del contendere possa ritenersi cessata.

La Corte ritiene, nel merito, la questione fondata e richiama sue precedenti sentenze in cui aveva già affermato (anche nei confronti dell'odierna resistente) che le disposizioni della cosiddetta "legge Galasso" (decreto-legge n. 312 del 1985, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 431 del 1985) costituiscono "*norme di grande riforma economico-sociale*"; e ciò "*appare incontrovertibile*" dall'articolo 1, comma primo, che impone il vincolo paesaggistico ed elenca i beni protetti.

La stessa qualificazione di "*norma di grande riforma economico-sociale*" deve ascriversi anche all'articolo 142 del "Codice dei beni culturali e del paesaggio" (d.lgs. n. 42 del 2004), che elenca le aree sottoposte a tutela paesaggistica, in continuità con quanto previsto dalla "legge Galasso".

In particolare, "*il vincolo paesaggistico viene, e veniva allora, a gravare anche sui territori contermini ai laghi compresi in una fascia della profondità di 300 metri dalla linea di battigia*", non distinguendosi in alcun modo tra laghi naturali e laghi artificiali (anche questi ultimi, infatti, possono costituire realtà significative sotto il profilo naturale, estetico e culturale).

Secondo la Corte, la norma impugnata ha inteso sottrarre le zone contermini ai laghi artificiali al regime di tutela del paesaggio previsto dall'articolo 142 del Codice dei beni culturali e del paesaggio e dall'originario articolo 34 della legge regionale 11/198 e deve pertanto essere dichiarato costituzionalmente illegittimo.